

# Tax Newsletter

10/2023

Tax Professional Practice

## Uffici

### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441

### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

### Roma

Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

## Highlights di questo numero:

- La qualificazione dei rendimenti da *carried interest* - Risposta n. 444 del 2 ottobre 2023
- La rendita catastale sulle Centrali eoliche - Circolare n. 28 del 19 ottobre 2023
- Regime di realizzo controllato e conferimento di minusvalenze - Risoluzione n.56 del 16 ottobre 2023
- Fusione per incorporazione - Liquidazione IVA di gruppo - Risposta n. 445 del 9 ottobre 2023
- Sanzioni e ravvedimento operoso riguardanti l'omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA - Risposta n. 450 del 20 ottobre 2023

## Legislazione

**Titolari partita IVA: differenze fra l'importo complessivo delle transazioni giornalieri effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l'importo complessivo delle operazioni certificate mediante fatturazione elettronica e corrispettivi telematici. - Provvedimento del 3 ottobre 2023**

L'Agenzia delle Entrate informa i titolari di partita IVA, mediante apposita comunicazione inoltrata presso il domicilio digitale, dell'eventuale presenza di anomalie derivanti dal confronto fra l'importo complessivo delle transazioni giornalieri effettuate con strumenti di pagamento elettronico e i dati sia fiscali che emergono dalle fatture emesse e sia dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi all'AdE.

Gli errori e/o omissioni possono essere sanati mediante le modalità previste dall'art. 13 del D.lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 beneficiando di una riduzione delle sanzioni le quali, vengono calcolate in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Inoltre, i contribuenti che hanno commesso violazioni dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2023 possono avvalersi del ravvedimento purché le violazioni siano state constatate entro il 31 ottobre 2023 e, non siano state contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento il quale, deve essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023.

## Prassi

### Imposte sui redditi

**La qualificazione dei rendimenti da *carried interest* - Risposta n. 444 del 2 ottobre 2023**

Secondo l'art. 60 c. 1 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 i proventi derivanti dalla partecipazione a società, enti o ad organismi di investimento collettivo del risparmio se, relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati vengono considerati redditi di capitale o redditi diversi. Ciò, trova applicazione sulla base di alcune presunzioni presenti nel c.1 lettere a), b) e c) del medesimo articolo sopra citato.

Nel caso in cui in un'impresa il Management Team effettuasse investimenti in un Fondo e, i relativi componenti dello stesso dovessero sottoscrivere quote di *carried interest* emesse dal Fondo, per far sì che i rendimenti possano essere classificati come redditi da capitale vi è bisogno che vi sia un allineamento di interessi sia in termini assoluti che in termini relativi.

Inoltre, per poter affermare o meno la tipologia di rendimento, non è possibile generalizzare la fattispecie ma, vi è bisogno di andare ad analizzare caso per caso e individuare gli elementi tali per cui il reddito è classificabile come da capitali.

**Imposta di bollo applicata ai contratti di appalto - Risposta n. 446 del 9 ottobre 2023**

Mediante l'art. 18 c. 10 del D.L. n. 36 del 31 marzo 2023 sono state apposte modifiche in relazione all'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a corrispondere al momento della stipula di un contratto.

L'articolo stabilisce che la tabella contenuta nell'allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici va ad individuare, nell'articolo 1 il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve *una tantum* al momento della stipula del contratto, la modalità di calcolo e la modalità di versamento. Il calcolo della medesima avviene sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto dal contratto.

Il successivo art. 2 stabilisce che l'imposta dell'art. 1 ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti relativi all'appalto stabilendo che la stessa, venga corrisposta in un'unica soluzione al momento della stipula.

Quanto sopra fa sì che, non siano più previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo.

**Erronea duplicazione fatture – Note di variazione in diminuzione ex art. 26, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 - Risposta n. 451 del 27 ottobre 2023**

L'istante, società olandese che si occupa di attività di produzione e commercializzazione di prodotti alimentari si è accorta di fatture elettroniche emesse nel 2022 e 2023 nei confronti una società Beta presenti ancora sul proprio cassetto fiscale, pertanto dei duplicati. L'istante Alfa richiede quali possano essere le modalità di correzione di quanto suddetto.

A tal proposito l'Agenzia Entrate si è pronunciata affermando che, riprendendo l'interpello n.395 del 7 ottobre 2019, l'Istante ha facoltà di emettere e registrare note di variazione, anche cumulativamente, a storno delle fatture duplicate inserendo una apposita causale. Non vi è alcuna informazione circa il comportamento dei destinatari in quanto soggetti non residenti.

**La rendita catastale sulle Centrali eoliche - Circolare n. 28 del 19 ottobre 2023**

La circolare del 13 giugno 2016 n.27/E sancisce che la rendita catastale su immobili categoria D ed E sarà effettuata tramite stima diretta- mentre sono esclusi macchinari e attrezzature funzionali allo specifico processo produttivo eolico. Per garantire uniformità di trattamento, il legislatore, per le unità immobiliari già iscritte al catasto, ha previsto la possibilità di presentare un aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale.

## Le cripto-attività- trattamento fiscale - Circolare n. 30/e del 27 ottobre 2023

Il legislatore con la legge di bilancio del 2023 ha introdotto una disposizione a carattere residuale per assoggettare i redditi derivanti da detenzione o cessione di attività o diritti aventi ad oggetto cripto-attività, definite come rappresentazioni digitali di un valore o di un diritto che può essere trasferito e memorizzato elettronicamente utilizzando la tecnologia a registro distribuito o una tecnologia analoga. Nella qualificazione di redditi diversi derivanti dalle cripto-attività non viene fatta distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi in cui, la legge di bilancio 2023, riconduce sia le plusvalenze realizzate mediante rimborso e cessione a titolo oneroso o permuta, sia gli altri proventi realizzati dalla detenzione delle cripto-attività.

Dal 1° gennaio 2023 lo scambio tra cripto-attività non sono fiscalmente rilevanti in quando sono considerate come aventi uguali caratteristiche.

I redditi diversi derivanti da cripto-attività sono assoggettati a tassazione con aliquota al 26%, analogamente ai redditi di natura finanziaria.

Con la nuova legge, l'attività di monitoraggio fiscale deve essere effettuata per tutte le cripto-attività e non soltanto per le cripto- valute.

Dunque, il legislatore ha espressamente previsto che nel quadro RW del modello Redditi devono essere indicate le cripto-attività e che vada compilato un rigo per ogni 'portafoglio', 'conto digitale' o altro sistema di archiviazione o conservazione detenuto dal contribuente.

Ai fini del reddito di impresa, è stato stabilito che i componenti positivi o negativi delle cripto-attività non concorrono alla formazione della base imponibile IRES .

Per i soggetti che non hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale c'è la possibilità di poter rideterminare il valore delle cripto-attività, pertanto, è possibile rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data.

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da tutti i soggetti nel territorio dello Stato. Rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all'estero in via continuativa per i quali la residenza in Italia è determinata ex lege.

E' stato prevista inoltre che per i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro il 31 dicembre 2021 la possibilità di presentare un'istanza di regolarizzazione.

## Regime di realizzo controllato e conferimento di minusvalenze. - Risoluzione n.56 del 16 ottobre 2023

L'istante ritiene che possa avvalersi del realizzo controllato riferito alle partecipazioni detenute in nuda proprietà come sancito all' art. 177 comma 2-*bis* conferendo titolarità a tali partecipazioni in una società di nuova costituzione.

L'Agenzia delle Entrate, analizzando la fattispecie, ha stabilito l'applicabilità dell'istituto del realizzo controllato, producendo, di conseguenza, la non deducibilità della minusvalenza in capo al conferente.

## La compensazione dell'imposta su transazioni di carattere finanziario - Risoluzione n.57 del 26 ottobre 2023

Per consentire di compensare il credito eventuale sulle *Financial Transaction Tax* tramite F24 si è istituito un nuovo codice tributo, ovvero 4067 esposto nella sezione Erario. Operativamente è necessario recarsi nella sezione indicata nella colonna importi a credito compensati per la compensazione del credito, mentre per le procedure di riversamento delle somme è necessario fare riferimento alla colonna importi a debito versati avendo cura di indicare l'anno di riferimento a cui si riferisce il credito.

## IVA

[La rateizzazione del debito fiscale da ristrutturare nei casi di Composizione Negoziata della Crisi - Risposta n. 443 del 2 ottobre 2023](#)

Nel caso in cui vi sia un indebitamento fiscale IVA è possibile avvalersi della dilazione del debito fiscale da ristrutturare mediante un piano di rateizzazione composto da rate variabili di importo crescente il cui ammontare viene determinato dall'Ufficio creditore di competenza.

Ciò viene contemplato soprattutto nei casi in cui le imprese si trovano a fare ricorso alla Composizione Negoziata della Crisi in quanto, si prende atto delle difficoltà che sorgono e in particolar modo a quelle legate alla gestione dei debiti verso l'Erario nei primi mesi di operatività dell'istituto citato.

Il piano di rateizzazione prevede per coloro che lo richiedono, la dilazione del debito in un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute e non versate. Nel caso in cui le somme siano superiori ad Euro 120.000, la dilazione può essere concessa qualora il contribuente sia in grado di documentare la temporanea situazione di difficoltà. nel caso in cui invece vi sia una grave difficoltà, le rate possono aumentare a 120.

[Fusione per incorporazione - Liquidazione IVA di gruppo - Risposta n. 445 del 9 ottobre 2023](#)

La procedura di liquidazione IVA di gruppo fa sì che, in presenza di determinati requisiti, le società legate da rapporti di controllo possano procedere alla liquidazione dell'IVA mediante la compensazione di debiti e crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società che vi partecipano. Sia i versamenti periodici che i conguagli finali vengono effettuati dalla società controllante la quale va a determinare l'imposta da versare o il credito del gruppo.

Vi potrebbero essere delle situazioni in cui la società controllante che effettua liquidazione di gruppo, incorpori per fusioni società che invece risultino esterne rispetto a tale procedura. In tali casi, secondo l'articolo 73 del decreto IVA, i soggetti che per la prima volta partecipano alla liquidazione di gruppo non possono far confluire nei calcoli compensativi eccedenze di credito o debiti derivanti da operazioni compiute fino al mese/trimestre antecedente la data dell'incorporazione. Trascorso il termine sopra citato, l'incorporante potrà far confluire, nella liquidazione IVA di gruppo, il debito o il credito derivanti da operazioni effettuate dall'incorporata.

[Sanzioni e ravvedimento operoso riguardanti l'omessa fatturazione ed omessa presentazione della dichiarazione IVA. - Risposta n. 450 del 20 ottobre 2023](#)

L'istante, società che gestisce aste immobiliari in Italia, ha omesso la dichiarazione ai fini Iva di determinati servizi svolti nel 2016 che vorrebbe regolarizzare tramite ravvedimento operoso.

L'Agenzia Entrate pronunciata in tal senso, seguendo quanto sancito dall'art 5, comma 1 del D.Lgs 1997, stabilisce che, nonostante vi sia riscontrato un versamento tardivo del debito d'imposta da parte del contribuente, è necessaria l'applicazione di una sanzione proporzionale alla gravità della violazione commessa, anche se sanata a posteriori.

Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)



[kpmg.com/it](https://www.kpmg.com/it)  
[kpmg.com/socialmedia](https://www.kpmg.com/socialmedia)

Tax Newsletter, 10/2023

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.